

IL CODICE DEI LUOGHI SACRI

PREMESSA

NOI, Cristiani, Ebrei e Musulmani – guide religiose, accademici, politici e membri della società civile provenienti da diverse parti d'Europa e del Medio Oriente,

DETERMINATI a cooperare nello spirito del dialogo e della ricerca di un terreno comune, basato sul rispetto dell'altro, della libertà di religione e di credo, e dell'integrità di ciascuna Tradizione religiosa,

ACCOMUNATI DALLA VISIONE di un mondo dove i luoghi sacri siano universalmente accettati come santi per le loro rispettive religioni o tradizioni di fede, e dove l'attaccamento delle persone e delle comunità ai propri luoghi sacri sia rispettato da ognuno, indipendentemente dal suo credo,

NELLA CONSAPEVOLEZZA che i luoghi sacri sono stati focolai di contese ed oggetto di distruzioni in molti conflitti nel mondo, e tenendo presente la vulnerabilità dei luoghi sacri delle minoranze religiose,

NELLA RICERCA di delineare una serie di principii per la tutela dei luoghi sacri, in grado di garantire la libertà religiosa di usarli, e in grado di promuoverli come luoghi di pace e riconciliazione,

NEL RICONOSCIMENTO del ruolo positivo che le guide religiose possono giocare nell'affrontare conflitti riguardanti luoghi sacri, e nel riaffermare la responsabilità morale di far sentire la propria voce a protezione dei luoghi sacri di altri, indipendentemente dalla loro religione,

FONDANDOCI SU convenzioni e normative internazionali volte a salvaguardare la libertà di religione e di credo e altri diritti umani, a preservare il patrimonio culturale e a proteggere i civili nei conflitti armati, *inter alia* quelle elencate nell'Allegato 1

ESORTIAMO le guide religiose, le guide politiche e le autorità civili e militari a livello locale, nazionale e internazionale ad unirsi a noi dal momento che noi

SOLENNEMENTE CI IMPEGNAMO a rispettare e operare affinché siano realizzate in tutto il mondo le seguenti

DISPOSIZIONI

Articolo 1. Definizioni

I luoghi sacri sono luoghi con valore religioso per particolari comunità religiose. Essi includono, senza limitarsi a questi: luoghi di culto, cimiteri e tombe, comprendendo le immediate vicinanze quando queste formino una parte integrante del sito.

Per le finalità di questo Codice, i luoghi sacri sono luoghi di area definita e limitata, designati come tali da ciascuna comunità religiosa secondo i propri usi, riconoscendo anche che uno stesso luogo può essere considerato sacro da più di una comunità.

Articolo 2. Salvaguardia dei luoghi sacri

I luoghi sacri devono essere salvaguardati per le presenti e future generazioni, con dignità, integrità e rispetto per il loro nome e la loro identità. Essi devono essere salvaguardati sia come luoghi di significato religioso, sia come eredità storiche e culturali per le loro comunità e per l'umanità. Non dovranno essere dissacrati né danneggiati, né dovrà accadere che una comunità religiosa venga forzatamente usurpata dei suoi luoghi sacri.

Dove ciò si riveli necessario per assicurare la salvaguardia di un luogo sacro, le competenti autorità dovrebbero considerare di stabilire una zona di protezione intorno ad esso, proibendo o ponendo restrizioni alla costruzione e allo sviluppo, senza pregiudizi sui diritti di proprietà.

Se un luogo sacro è soggetto a certe restrizioni dovute alla sua designazione come luogo patrimonio dell'eredità nazionale, ad esso dovrebbe essere garantito allo stesso tempo il supporto necessario per continuare a funzionare sotto queste restrizioni.

Articolo 3. Accesso

L'accesso di qualunque persona ad un luogo sacro dev'essere soggetto soltanto a quelle restrizioni che siano prescritte come obbligatorie dalle regole religiose pertinenti a quel luogo, o che siano necessarie per la sua protezione o per una sicura e indisturbata conduzione del culto.

Le autorità civili non dovranno arbitrariamente proibire l'ingresso in una nazione a visitatori o pellegrini diretti a un luogo sacro, né arbitrariamente proibire la residenza di personale straniero connesso ai luoghi.

Articolo 4. Luoghi considerati sacri da più di una religione

Laddove un luogo sia mutuamente riconosciuto come sacro nelle Tradizioni stabilite di più di una comunità religiosa, le competenti autorità si consulteranno con queste comunità per definire un accordo legale in base al quale gli aderenti a ciascuna comunità abbiano uguale possibilità di accesso al luogo per propositi religiosi e la salvaguardia del luogo è in pari misura di responsabilità delle comunità religiose in causa.

Articolo 5. Prevenzione e risoluzione dei conflitti

Qualunque conflitto o minaccia riguardante luoghi sacri dovrà essere immediatamente riferita ad un forum che assicuri comunicazione e coordinamento tra le autorità religiose e altri enti competenti, e dove possibile ad un corpo di vigilanza messo in atto a questo scopo in base all'Articolo 12 (Corpi di controllo) di questo Codice.

Articolo 6. Ricostruzione e commemorazione

Le competenti autorità adotteranno misure per facilitare la ricostruzione o la commemorazione di un luogo sacro distrutto o danneggiato in un conflitto, secondo le richieste della comunità religiosa coinvolta.

I permessi necessari a questo scopo dovranno essere garantiti, come prescritto dalla legge e con il dovuto riguardo per i diritti di proprietà, senza ritardi ingiustificati, e senza imporre speciali ostacoli legali o amministrativi.

Articolo 7. Espropriazione o nazionalizzazione

Nel caso di una proposta di espropriazione o nazionalizzazione di una qualunque parte di un luogo sacro, la comunità religiosa o le comunità religiose coinvolte dovranno essere adeguatamente rappresentate e formalmente consultate su tutti gli aspetti del processo. L'autorità competente produrrà una stima di impatto suggerendo provvedimenti per la protezione del patrimonio culturale, per l'appropriato uso del luogo con rispetto per la sua tradizione religiosa, e per la continuità della pratica religiosa. La comunità religiosa o le comunità religiose potranno ricorrere alle corti nel caso non si possa raggiungere un accordo.

Articolo 8. Educazione e predicazione pubblica

Nei loro discorsi pubblici e nelle attività educative, tutte le parti dovrebbero promuovere la salvaguardia dei luoghi sacri, riconoscere il significato dei luoghi sacri per altri come luoghi di culto ed elementi di identità, rispettare le sensibilità di altri riguardo a tali luoghi e sottolineare il loro valore spirituale piuttosto che qualunque significato strategico, territoriale o militare. L'attaccamento di un gruppo al suo luogo sacro non dovrà essere negato.

Le comunità religiose dovranno essere consultate riguardo alla promozione pubblica dei loro luoghi sacri per scopi turistici, scientifici, educativi o altro. Tale promozione dovrà rispettare le identità e tradizioni religiose delle comunità coinvolte.

Articolo 9. Costruzione di luoghi sacri

Il diritto di ogni comunità religiosa di stabilire e mantenere luoghi sacri, con il dovuto riguardo per i diritti di altri, sarà riconosciuto come parte integrante della libertà di religione o di credo.

Una potenza occupante non stabilirà né permetterà la costruzione di alcun nuovo luogo sacro a carattere permanente senza il dovuto rispetto per i diritti di proprietà della popolazione di un territorio occupato.

Articolo 10. Scavi e ricerche

Scavi archeologici potranno essere portati avanti soltanto in seguito a una consultazione e con il mutuo accordo di tutte le comunità religiose per le quali il luogo è sacro, come prescritto dalla legge, e rendendo minima l'interferenza con l'uso religioso del luogo.

Ritrovamenti storici che riguardino il lontano passato di un luogo non dovranno pregiudicare le attuali condizioni di proprietà e controllo, né saranno abusivamente utilizzati per mettere in discussione la consolidata identificazione di una comunità religiosa con quel luogo.

APPLICAZIONE E MONITORAGGIO

Articolo 11. Corpi di controllo

Saranno stabiliti dei corpi di controllo per supervisionare l'appropriata applicazione di questo Codice a livello locale, nazionale e internazionale.

Un corpo di controllo comprenderà rappresentanti di comunità religiose, autorità pubbliche ed altri corpi di rilevanza. I suoi membri si impegneranno a conformarsi a questo Codice e ad utilizzare la propria influenza e i propri buoni uffici, separatamente o congiuntamente, per portare avanti i suoi scopi.

Un corpo di controllo avrà, *inter alia*, i seguenti compiti:

- ★ Disegnare una lista di luoghi sacri riconosciuti come ricadenti sotto le disposizioni di questo Codice.
- ★ Considerare, in seguito alla richiesta di qualunque dei suoi membri, ogni minaccia agli scopi di questo Codice od ogni disputa riguardo allo *status* di un luogo, cercando di risolverla in uno spirito di dialogo, riconciliazione e solidarietà.
- ★ Consigliare in modo appropriato le autorità su tutte le questioni riguardanti i luoghi sacri.
- ★ Pubblicare regolarmente dei *report* sul suo lavoro e sul progresso acquisito verso l'applicazione di questo Codice nella sua zona.

Articolo 12. Monitoraggio internazionale

Sarà istituito un coordinamento internazionale per monitorare l'implementazione di questo Codice. Il monitor internazionale ha la funzione di promuovere l'adozione di questo Codice in tutti i fori di rilevanza, di cooperare con rilevanti agenzie internazionali, di incoraggiare l'istituzione di corpi di controllo, assistere i corpi di controllo nel loro lavoro, documentare ed analizzare il progresso verso l'applicazione di questo Codice in tutto il mondo e relazionando riguardo alle violazioni del Codice.

In attesa che un monitor internazionale permanente venga stabilito, sarà istituito un segretariato *ad interim* per espletare i compiti del monitor internazionale.

Adottato dalla conferenza "Holy Sites" di Trondheim, Norvegia del 27-28 Luglio 2009 organizzata da One World in Dialogue e dall'Oslo Center for Peace and Human Rights